



COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO

PROVINCIA DI CHIETI

Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. _____ del _____

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 2 di 26

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO	3
ART. 3 DEFINIZIONE DI RIFIUTO	3
ART. 4 SOGGETTO ATTIVO	3
ART.5 SOGGETTI PASSIVI	4
ART. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	4
ART. 7 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	4
ART. 8 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICE TASSABILE	6
ART. 9 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE	6
ART. 10 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO	7
ART. 11 RIDUZIONI IN CASO DI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO	8
ART. 12 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	9
ART. 13 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	9
ART. 14 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI	9
ART. 15 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	10
ART. 16 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	10
ART. 17 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	12
ART. 18 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	12
ART. 19 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	13
ART. 20 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	14
ART. 21 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	14
ART. 22 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	15
ART. 23 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	15
ART. 24 RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	16
ART. 25 AGEVOLAZIONI	16
ART. 26 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	17
ART. 27 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONE E AGEVOLAZIONI	17
ART. 28 TRIBUTO GIORNALIERO	18
ART. 29 TRIBUTO PROVINCIALE	19
ART. 30 RISCOSSIONE	19
ART. 31 DICHIARAZIONE	20
ART. 32 RIMBORSI E COMPENSAZIONE	21
ART. 34 VERIFICHE E ACCERTAMENTI ESECUTIVI	22
ART. 35 SANZIONI	23
ART. 36 INTERESSI	23
ART. 37 DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI	23
ART.38 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24
ART. 39 NORME FINALI E DI RINVIO	24
ART. 40 ENTRATA IN VIGORE	24
ALLEGATO A	25
ALLEGATO B	26

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 3 di 26

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, disciplina l'applicazione nel Comune di San Giovanni Teatino della Tassa sui rifiuti (di seguito denominata TARI o tributo), di cui all'art.1, commi dal 641 al 668, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 della Legge 147/2013 sopra citata, ed è destinata a finanziare i costi del servizio di gestione rifiuti.
3. La tariffa della TARI è determinata secondo i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche, inoltre, il Comune ha realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità del rifiuto secco residuo e per la determinazione e l'applicazione della quota variabile della tariffa si tiene conto anche di tali rilevazioni.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali e di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta l'esonero o la riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi del servizio integrato di gestione rifiuti svolto sull'intero territorio comunale. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo del 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal Decreto Legislativo del 03/09/2020 n. 116 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune di San Giovanni Teatino è il soggetto attivo del tributo per gli immobili insistenti interamente o prevalentemente, sul suo territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 4 di 26

ART.5 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di San Giovanni Teatino.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle indicate nel successivo art. 7.

ART. 7 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, tra i quali rientrano:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- le unità immobiliari destinate a civili abitazioni prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- le unità immobiliari destinate a civili abitazioni in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 5 di 26

alla data dell'occupazione e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- i locali secondari ed accessori e le pertinenze di civili abitazioni, aventi categoria catastale C2 o C6 adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine, sottotetti, autorimessa per le sezioni aventi altezza sino a 240 centimetri, nonché i balconi e le terrazze di utenze domestiche purché non chiusi o chiudibili con strutture fisse.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate all'esercizio dell'attività sportiva; sono invece assoggettate al tributo, le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - aree interne ed esterne destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli;
 - per i distributori di carburante e per gli autolavaggi sono escluse le aree adibite ad impianto di lavaggio degli automezzi e le relative aree destinate in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli, mentre sono soggetti alla Tari i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonna di erogazione;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili adibite esclusivamente ad accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, i parcheggi gratuiti e le aree verdi destinate ad ornamento;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate, quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i provvedimenti. Nel caso in cui sia rilevato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassazione, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni secondo le leggi vigenti in materia.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 6 di 26

ART. 8 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile, sino alla compiuta attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile (misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e le aree non soggette al tributo di cui all'art. 7 del presente regolamento). Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del D.L. n.201/2011, o della TARSU di cui al D.lgs. n. 507/1993.
2. Successivamente all'attivazione delle procedure di allineamento, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, che sarà determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.
3. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 9.
4. La superficie tassata delle singole unità immobiliari è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 e al metro quadro inferiore se è minore.

ART. 9 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte delle utenze non domestiche assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa ed esclusiva, rifiuti speciali ai sensi del Decreto Legislativo del 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal Decreto Legislativo del 03/09/2020 n. 116 e s.m.i., al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare, mediante PEC, al Comune e al soggetto che si occupa della riscossione del tributo, la documentazione, indicata al successivo comma 4, attestante la produzione dei rifiuti speciali, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
2. Per le attività industriali sono escluse dalla tassazione le aree della produzione e quelle dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo (ossia quelli impiegati per il deposito e lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo), ove si producono continuativamente ed esclusivamente rifiuti speciali. Restano pertanto soggetti a Tari, i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione e alla successiva trasformazione in altro processo produttivo. Sono altresì soggette a Tari tutte le altre aree ove si producono rifiuti urbani, quali uffici, mense, spacci aziendali ed altro.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, le riduzioni percentuali distinte per tipologia di attività economiche, stabilite nell'allegato B del presente regolamento.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 7 di 26

4. Al fine di ottenere l'esclusione delle superfici o la riduzione forfettaria il contribuente è tenuto a presentare entro il 31 GENNAIO di ciascun anno, idonea documentazione atta a comprovare la produzione di rifiuti speciali smaltiti nell'anno precedente tramite operatori abilitati, nel rispetto delle previsioni legislative in materia. In particolare, è necessario allegare i seguenti documenti:
- a) planimetria dei locali e delle aree con dettaglio della destinazione d'uso e indicazione della superficie dove si producono rifiuti speciali, asseverata da un tecnico abilitato, da ripresentare soltanto in caso di variazioni;
 - b) copia dei formulari FIR dei rifiuti e stralcio del registro cronologico di carico e scarico con frontespizio ed individuazione delle diverse tipologie di rifiuti per codice EER prodotti nell'anno precedente;
 - c) copia del modello unico di denuncia MUD per l'anno di riferimento (da produrre dai soggetti tenuti alla sua presentazione entro il termine previsto, secondo la normativa vigente);
 - d) autodichiarazione con indicazione della quantità dei rifiuti prodotti per codici EER e degli operatori privati, autorizzati secondo la normativa vigente, al quale vengono conferiti i rifiuti;
 - e) ogni altra documentazione idonea a dimostrare i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, ed il relativo smaltimento presso imprese a ciò abilitate nell'osservanza della normativa vigente in materia sullo smaltimento dei rifiuti.
5. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti, anche mediante controlli ed ispezioni al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni mediante personale debitamente autorizzato (*polizia municipale, funzionari dell'ufficio tecnico*), dando preavviso al contribuente di almeno sette (7) giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge.

ART. 10 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. La scelta di avvalersi di operatori privati, diversi dal gestore del servizio pubblico, deve essere effettuata per il periodo di cinque (5) anni o per il diverso periodo previsto da successive modifiche normative, salva la facoltà per il gestore del servizio pubblico, in caso di richiesta dell'utente, di riprendere l'erogazione del servizio prima della scadenza del predetto termine. La comunicazione deve essere inoltrata al comune e al soggetto che si occupa della riscossione del tributo mediante PEC e redatta secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi competente, sottoscritto dal legale rappresentante della società/impresa indicando l'ubicazione degli immobili di riferimento, le superfici con dettaglio in relazione all'uso, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, bidoni, cassoni, containers. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza del contratto con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti o in mancanza autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 8 di 26

3. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve essere effettuata al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali contestualmente alla dichiarazione d'iscrizione inizio/variazione utenza non domestica, specificando se la decorrenza dell'opzione è immediata o dall'anno successivo.
4. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, per le utenze non domestiche che comunicano di voler conferire al di fuori del servizio pubblico tutti rifiuti urbani prodotti è prevista la riduzione della parte variabile della tariffa rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti ed avviati al recupero previa dimostrazione, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi.
5. La mancata presentazione della comunicazione, nel rispetto delle modalità di cui al precedente comma 2 del presente articolo entro il 30 giugno è da intendersi quale scelta, vincolante per cinque (5) anni s.m.i., di conferire al servizio pubblico i rifiuti urbani prodotti.
6. Nell'applicazione della Tari per le utenze non domestiche che hanno precedentemente comunicato l'uscita dal servizio pubblico viene esclusa la parte variabile della tariffa, salvo conguaglio nel successivo avviso di pagamento della tariffa indebitamente esclusa in base alla rendicontazione dell'effettiva quantità dei rifiuti smaltiti e avviati al recupero. A tal fine l'utenza non domestica deve comunicare al Comune ed al soggetto che si occupa della riscossione del tributo mediante Pec entro il 31 Gennaio di ciascun anno i quantitativi dei rifiuti prodotti e quelli avviati al recupero nell'anno precedente distinti per tipologia (codice EER) allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero e, contenente l'indicazione dell'utenza ove i rifiuti sono stati prodotti e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani del Comune e per ottemperare agli obblighi di tracciabilità degli stessi rifiuti prodotti sul territorio comunale.
7. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti come indicato nell'art. 9 comma 5.

ART. 11 RIDUZIONI IN CASO DI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. La riduzione di cui al comma 1 è calcolata nella misura del 20% e deve essere richiesta dall'interessato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si intende beneficiarne, presentando all'ufficio la documentazione attestante il recupero o il riciclo e verrà applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo previa verifica da parte dell'ufficio competente dell'effettiva esistenza dei presupposti necessari.
3. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine indicato nel comma 2 determina la perdita del diritto alla riduzione.
4. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti come indicato nell'art. 9 comma 5.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 9 di 26

ART. 12 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 14 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 15. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 13 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

ART. 14 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n.36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, che deve contemplare anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati con riferimento al Piano Finanziario dell'anno precedente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per i rifiuti avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 10 di 26

ART. 15 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
 1. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
2. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
5. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

ART. 16 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 11 di 26

l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

- b) dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
- a. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248
 - b. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- c) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
 - b. i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
 5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
 6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento.
 7. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "A" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva l'applicazione della tariffa in relazione alla destinazione d'uso delle diverse aree previa documentazione mediante planimetria dettagliata ed asseverata da un tecnico abilitato. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate a quella dell'attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, come indicate nell'Allegato A.
 8. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti producibili per unità di superficie, in relazione agli usi e, per le utenze non domestiche, alla tipologia di attività svolta, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
 9. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data prevista dalla legge vigente.
 10. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.
 11. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
 12. In tutti i casi in cui l'immobile sia utilizzato per attività diverse e non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o per l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 12 di 26

ART. 17 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando, alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti l'unità immobiliare, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 e degli svuotamenti del mastello per lo smaltimento del secco residuo (attualmente di colore grigio, salvo modifiche).
3. Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, stabilisce il numero degli svuotamenti minimi preassegnati differenziati in base al numero dei componenti, già compresi nella parte variabile della tariffa, e definisce l'importo aggiuntivo dovuto per ciascun ulteriore svuotamento. Tale importo sarà addebitato a conguaglio nell'avviso di pagamento dell'anno successivo. In sede di approvazione delle tariffe dall'organo competente, tali maggiori addebiti saranno distribuiti, a consuntivo, in favore di coloro che avranno operato svuotamenti in misura inferiore a quelli preassegnati.
4. Situazioni anomale come un numero eccessivamente basso di svuotamenti rispetto ai valori preassegnati, ad eccezione di casi particolari documentati (abitazioni a disposizione, eventuali ricoveri sanitari, attività lavorativa stabilmente prestata al di fuori del Comune ed altro) saranno sottoposti a verifica.
5. Gli svuotamenti del mastello del secco residuo (attualmente di colore grigio, salvo modifiche) vengono rilevati dall'operatore ecologico, attraverso un lettore RFID, ogni volta che il contenitore dotato di microchip viene svuotato.

ART. 18 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sessanta (60) giorni.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono essere esclusi, ai fini della determinazione del numero dei componenti, previa richiesta documentata, nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero o fuori regione per un periodo superiore a sei (6) mesi;
 - c. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione o occupate da persone che hanno la residenza fuori del territorio comunale e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero iscritti A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero), il numero degli occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella denuncia ovvero definitivamente accertato dai competenti Uffici Comunali. In caso di omessa indicazione nella denuncia, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 13 di 26

stabilito in un numero presuntivo pari a due (2). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, non locate nel corso dell'anno e adibite ad uso stagionale o, comunque, destinate ad uso limitato e discontinuo nell'anno solare, purché non utilizzate quali dimora abituale, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero presuntivo pari a due (2).
5. Per le utenze domestiche a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, occupate saltuariamente o stabilmente, il numero degli occupanti si presume, salvo diversa specifica indicazione nella denuncia, pari a due (2).
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in due (2) componenti.
8. Ai fini della determinazione del numero degli occupanti si fa riferimento alle risultanze dei registri anagrafici comunali alla data di emissione dell'avviso di pagamento, con possibilità di conguaglio nel caso di variazioni successivamente verificatesi e previa comunicazione nel corso dell'anno.
9. Nel caso in cui i coniugi non legalmente separati abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi, il numero degli occupanti l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è pari alla somma dei componenti dell'intero nucleo familiare, mentre l'altro immobile è considerato immobile tenuto "a disposizione".
10. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse e si applica la tariffa di riferimento per le pertinenze in relazione ai componenti dell'immobile principale.
11. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da due occupanti, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
12. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 31, ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART. 19 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 14 di 26

ART. 20 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le tariffe sono articolate per le utenze non domestiche in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva l'applicazione della tariffa in relazione alla destinazione d'uso delle diverse aree previa documentazione mediante planimetria dettagliata ed asseverata da un tecnico abilitato.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti, individuate nell'Allegato A.
4. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti producibili per unità di superficie, in relazione agli usi e, per le utenze non domestiche, alla tipologia di attività svolta, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158.
5. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare nei termini di legge.
6. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.
7. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata (individuata mediante planimetria dettagliata) è applicata la tariffa prevista per l'attività esercitata.
9. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
10. La tariffa applicabile per ogni attività economica, fatta salva l'applicazione della categoria relativamente all'attività prevalente è determinata anche in relazione all'effettiva destinazione d'uso delle superfici (ad es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) documentata mediante planimetria (asseverata da un tecnico abilitato) con individuazione nel dettaglio delle stesse.

ART. 21 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 15 di 26

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla comunicazione che deve essere eseguita nel termine previsto dal comma 2, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione.
5. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art.32.

ART. 22 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono stabiliti nell'apposito regolamento comunale e nel disciplinare tecnico per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti in misura pari al 20 per cento della tariffa limitatamente al periodo interessato dal disservizio purché sia inoltrata tempestiva segnalazione agli uffici competenti ove non si provveda al tempestivo ripristino del servizio.
2. L'istanza per la segnalazione del mancato svolgimento del servizio deve essere presentata al protocollo del Comune o inoltrata mediante PEC indicando il motivo e il luogo preciso ove si è verificato.
3. Non si ha diritto ad alcuna riduzione del tributo se viene ripristinato il regolare svolgimento del servizio nel termine di dieci giorni dalla segnalazione.
4. Il tributo è dovuto in misura pari al 40 per cento della tariffa, nei casi in cui il punto di raccolta dei rifiuti è costantemente posto ad una distanza di oltre 800 metri dai confini dell'immobile dell'utenza.

ART. 23 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella sola parte variabile alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, limitato o discontinuo per un periodo non superiore a 183 nell'anno solare a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento del comune o del soggetto che si occupa della riscossione del tributo.
2. La tariffa si applica nella misura ridotta di 2/3 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 16 di 26

non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

3. Le riduzioni previste al comma 1 e al comma 2 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La tariffa di riferimento per entrambe le riduzioni è quella dei componenti del nucleo familiare indicato nella dichiarazione, in mancanza si applica la tariffa per due componenti.
4. La riduzione prevista dal comma 1 si applica per gli immobili tenuti a disposizione dai residenti nel Comune in altro immobile, se non concesse in locazione o comodato, considerando la tariffa di numero due componenti, salvo l'applicazione della tariffa più favorevole per i nuclei familiari composti da unico occupante.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

ART. 24 RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alla sola parte variabile della tariffa.
2. La tariffa si applica in misura ridotta del 25% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
3. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al comma precedente risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Si applicano il terzo e il quinto comma dell'articolo precedente.

ART. 25 AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella sola parte variabile ai nuclei familiari che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, sia inferiore ad € 7.000,00: riduzione del 20%;
 - b) Nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, sia inferiore ad € **8.000,00**, in cui il capo famiglia ultrasessantacinquenne e l'eventuale coniuge godano della sola pensione sociale: **riduzione del 20%**;
 - c) Nuclei familiari che versano in uno stato di grave disagio dovuto alla mancanza assoluta di reddito, a seguito della perdita della propria occupazione, a condizione che nessuno dei componenti il nucleo familiare posseda nel territorio nazionale, a qualsiasi titolo, oltre a quella adibita a propria dimora, altre unità immobiliari, con esclusione delle eventuali pertinenze dell'abitazione in cui risiedono: riduzione del 50% ;

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 17 di 26

d) Nuclei familiari composti da giovani coppie, per i primi tre anni di matrimonio, che occupano una abitazione con contratto di affitto regolarmente registrato, a condizione che abbiano un'età non superiore a 35 anni ed un reddito complessivo ISEE, con riferimento all'anno precedente a quello per cui si richiede la riduzione, non superiore ad **€ 10.000,00: riduzione del 20%**;

e) Nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente sia inferiore ad **€ 12.000,00**, in cui uno dei componenti sia un portatore di handicap in situazione di gravità, risultante tale da certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Azienda Sanitaria Locale, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104: riduzione del 50%;

f) Nuclei familiari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, sia inferiore ad **€ 8.000,00**, la cui unica fonte di reddito è costituita dalla cassa integrazione guadagni, dall'indennità di disoccupazione o di mobilità che non posseggono, a qualsiasi titolo, nel territorio nazionale altre unità immobiliari, escluse le pertinenze, oltre a quella adibita a propria dimora; la predetta riduzione è rapportata al periodo in cui permane la situazione di disagio lavorativo: riduzione del 20%.

2. Si applicano il terzo e quinto comma dell'art. 23 "Riduzioni per le utenze domestiche"
3. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% della sola parte variabile per le utenze non domestiche appartenenti alla Categoria BAR (codice ATECO 563000) e Tabaccai (codice ATECO 472600) che, in possesso alla data di entrata in vigore del presente regolamento dell'autorizzazione per l'installazione di apparecchi di cui all' art.110 comma 6 lettera a) di cui al R.D. 773/1931 (TULPS) rinuncino alla predetta autorizzazione.
4. Alle Aziende che avviano nuove attività o punti vendita sul territorio comunale è applicata una tariffazione ridotta del 30 % nella sola parte variabile per i primi tre anni di attività, qualora le stesse assumano nella propria dotazione organica almeno il 50% di forza lavoro residente nel Comune di San Giovanni Teatino.
5. Alle Aziende che già svolgono attività sul territorio comunale è applicata una tariffazione ridotta del 30 % sulla parte variabile, per la durata massima di tre anni, qualora le stesse assumano, dalla data di approvazione del presente regolamento, nella propria dotazione organica, almeno il 50% di forza lavoro residente nel Comune di San Giovanni Teatino.
6. Ai Bed & Breakfast e alle attività similari (affittacamere, case vacanza, Agriturismo con sola colazione), che svolgono attività ricettiva in maniera occasionale, si applica la tariffa ridotta prevista al n. 32 dell'allegato A.

ART. 26 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

ART. 27 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONE E AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni e le agevolazioni tariffarie (o l'esenzione) sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 18 di 26

presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

2. Il costo delle riduzioni/esenzioni previste dai precedenti articoli resta di regola a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, mentre le agevolazioni sono finanziabili mediante appositi stanziamenti nel bilancio del comune.

ART. 28 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria dovuta per metro quadrato per ogni giorno di utilizzazione o occupazione è pari all'ammontare della tariffa annuale attribuita alla categoria dell'attività corrispondente o assimilata, diviso per il numero dei giorni dell'anno e maggiorata del 50%.
4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della L. n. 160/2019. Il tributo deve essere versato contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
6. Ai sensi dell'art. 1 comma 837 e ss. della L. n. 160/2019, il canone unico di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, sostituirà i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. n. 147/2013.
7. Il tributo non si applica nei seguenti casi:
 - a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 60 minuti;
 - b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, etc.;
 - d) occupazioni per effettuazione di traslochi;
 - e) occupazioni per operazioni di carico e scarico, per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, sociali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore, tranne quelle effettuate con finalità di natura commerciale;
 - g) occupazioni realizzate con cantieri edili, limitatamente alle aree strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività lavorative.
8. Il tributo giornaliero è dovuto per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali e/o delle aree pubbliche occupati, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 19 di 26

9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 29 TRIBUTO PROVINCIALE

1. Per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai soggetti passivi della TARI è applicato il tributo provinciale.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 30 RISCOSSIONE

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. 241/1997 mediante modello F 24, ovvero attraverso PAGO PA come disciplinato dall'articolo 5 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. o mediante le altre modalità previste dalle leggi vigenti nel tempo.
2. Il Comune, o il soggetto al quale risulta affidata la gestione del servizio di riscossione della Tari provvede ad inviare ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di versamento precompilati sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre (3) rate secondo le tariffe e le scadenze stabilite annualmente con delibera di Consiglio Comunale rispettando il termine di sei mesi intercorrente tra almeno due rate. Il contribuente, inoltre, ha facoltà di eseguire il pagamento in unica soluzione nel termine di scadenza previsto per la prima rata. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori a tale importo.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 20 di 26

5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune, o il soggetto al quale risulta affidata la gestione del servizio di riscossione della Tari, provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine di sessanta giorni salvo diversa disposizione legislativa. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, come indicato nel successivo art. 34, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge n° 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

ART. 31 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata, compilando il modulo messo a disposizione degli utenti dal Comune o dal soggetto che si occupa della riscossione del tributo, entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, e comunque non oltre il termine del 30 giugno dell'anno successivo. La presentazione del modulo, debitamente sottoscritto dal soggetto dichiarante, può essere eseguita direttamente mediante consegna all'ufficio competente o a mezzo *PEC*, allegando fotocopia del documento d'identità del dichiarante ed ogni documento idoneo all'individuazione della relativa unità immobiliare soggetta a Tari e alla decorrenza dell'attivazione dell'utenza (ad. es contratto di locazione, contratto di comodato, atto di acquisto, visura catastale, planimetria, visura camerale). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio nel caso di consegna diretta, alla data dell'avviso di ricevimento se inoltrata mediante *PEC*.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori dell'unità immobiliare.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare tutti gli immobili per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
6. La dichiarazione di iscrizione o di variazione relativa alle utenze domestiche, deve contenere:
 - a) Le generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) Le generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) I dati catastali dell'immobile, l'indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie dell'immobile, nonché i dati identificativi del proprietario/i dello stesso;
 - d) Il numero degli occupanti dell'immobile sia residenti, sia domiciliati;
 - e) La data di inizio del possesso o della detenzione dei locali o quella in cui è intervenuta la variazione;

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 21 di 26

- f) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
7. La dichiarazione di iscrizione o di variazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione sociale della ditta, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC);
 - b) i dati identificativi del titolare della ditta, del legale rappresentante o dell'amministratore della società, ente, istituto, associazione, ecc. (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, i dati catastali dei locali e/o delle aree, nonché i dati identificativi del proprietario/i degli stessi;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o la variazione;
 - e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o alla voltura dell'utenza entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

ART. 32 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. In caso di tributo non dovuto, Il soggetto passivo deve richiedere la rettifica del relativo carico tributario e il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento, nel rispetto delle modalità e dei termini di legge ed allegare alla domanda la ricevuta del pagamento eseguito e tutta la documentazione idonea a comprovare l'esistenza del diritto al rimborso.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centottanta (180) giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con quanto dovuto a titolo di Tari per altro avviso di pagamento, non ancora scaduto.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento nella complessiva somma di € 12,00.

ART. 33 RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Il ravvedimento operoso è l'istituto che consente al contribuente di sanare spontaneamente la propria posizione tributaria, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 22 di 26

siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

2. Per la disciplina del ravvedimento operoso si applica quanto contemplato dalla legislazione vigente in materia fiscale.

ART. 34 VERIFICHE E ACCERTAMENTI ESECUTIVI

1. Il Comune o il soggetto che si occupa della riscossione del tributo svolge le attività necessarie alla verifica delle omissioni e ai controlli dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (*polizia municipale, funzionari dell'ufficio tecnico*), dando preavviso al contribuente di almeno sette (7) giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune o il soggetto incaricato della riscossione del tributo provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento F 24, ovvero attraverso PAGO PA o mediante le altre modalità previste dalle norme in materia. Decorso inutilmente il termine ultimo per il pagamento dell'avviso di accertamento, si procederà al recupero delle somme dovute mediante la riscossione coattiva, con ulteriore aggravio di sanzioni, interessi ed oneri di riscossione applicati secondo le norme vigenti in materia.
5. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del medesimo tributo.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 23 di 26

ART. 35 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dello articolo 1 della legge di stabilità 2014, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi legali.
6. Oltre alle cause di non punibilità previste dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 472/97, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

ART. 36 INTERESSI

1. La misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 37 DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

1. Per i debiti tributari TARI, anche relativi a più annualità, derivanti da inviti all'adesione all'accertamento, da avvisi di accertamento divenuti definitivi, da accertamenti con adesione definiti, da conciliazioni giudiziali, da iscrizione a ruolo o ingiunzioni di pagamento, su richiesta dell'interessato in stato di temporanea difficoltà finanziaria che non consente l'assolvimento dell'obbligazione tributaria in unica soluzione, è possibile concedere dilazioni di pagamento, secondo le modalità e condizioni previste dal Regolamento generale delle entrate di natura tributaria del Comune di San Giovanni Teatino e dalle leggi vigenti in materia.
2. In caso di calamità naturali o gravi ed oggettive situazioni di disagio che hanno interessato categorie di contribuenti, il Comune può, con motivata deliberazione di Giunta Comunale, provvedere a differire i termini di pagamento del tributo.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 24 di 26

ART.38 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 39 NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 40 ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2022.

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 25 di 26

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE E ATTIVITA' SIMILARI

Cat.	Descrizione attività	Attività similari
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Asili nido, scuole pubbliche e private, circoli, associazioni culturali, politiche, sportive e religiose
2	Cinematografi e teatri;	Locali destinati a congressi e/o convegni
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	Abitazioni con arredo senza utenze, aree scoperte operative di utenze non domestiche, autotrasporti
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	Palestre, scuole da ballo, saune, distributori di carburanti, autolavaggio
5	Stabilimenti balneari	
6	Esposizione, autosaloni	Saloni di esposizione autovetture e mobilio
7	Alberghi con ristorazione	
8	Alberghi senza ristorazione	
9	Case di cura e riposo	Soggiorno anziani, case di cura e riposo, centri di accoglienza, istituti di assistenza e beneficenza
10	Ospedali	
11	Uffici, agenzie, studi professionali	Studi legali, commerciali, tecnici, uffici assicurativi, autoscuole, laboratorio analisi, studio medico, gabinetto dentistico, agenzie di viaggio, uffici in genere
12	Banche ed istituti di credito	Istituti finanziari e bancari
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	Librerie, cartolerie, bazar, abbigliamento, pelletterie, elettrodomestici, materiale elettrico, giocattoli, articoli sportivi, calzature, vendita di prodotti agricoli e da giardino, vendita di materiale elettrico, idraulico e di riscaldamento, vendita ricambi ed accessori auto
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Edicole, vendita di giornali, tabaccheria, farmacia, farmaceutiche in genere, erboristerie, articoli sanitari, articoli sanitari, di odontotecnica
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Gioiellerie e Orologerie, antiquariato, vendita strumenti e articoli musicali, tessuti, in genere, ottica, fotografia, mercerie
16	Banchi di mercato beni durevoli	Vendita ambulante di beni non alimentari
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista	Istituti di bellezza, barbieri
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	Calzolaio, elettricista, falegnamerie, legatorie, imprese di pulizie, negozi di pulitura a secco
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Gommista, officine in genere
20	Attività industriali con capannoni di produzione	Stabilimenti industriali
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	Panifici di produzione, pasta all'uovo e simili

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO		ALLEGATO "A"	
	Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)	--	Pag. 26 di 26

22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	Trattorie, Osterie e Agriturismi con cucine, Rosticcerie, attività di ristorazione in genere
23	Mense, birrerie, hamburgerie	
24	Bar, caffè, pasticcerie	Gelaterie e simili
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	Panificio solo vendita, Pollerie, Salumeria
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	Commercio contestuale di generi alimentari e non
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	Piadineria, Kebab
28	Ipermercati di generi misti	Grandi Magazzini
29	Banchi di mercato generi alimentari	Vendita ambulante di beni alimentari
30	Discoteche, night club	Sale da ballo e night club
31	Commercio di beni non alimentari all'ingrosso	Commercio all'ingrosso di beni non alimentari svolto da impresa individuale o società
32	Bed & Breakfast	Affittacamere, Casa Vacanze, Agriturismo con sola colazione, attività ricettiva in genere svolta in maniera occasionale
33	Sala Slot	Sala Slot, sala giochi e sala scommesse in genere

ALLEGATO B

RIDUZIONI SULLA PARTE VARIABILE DELLA TARI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Falegnamerie (senza verniciatura)	20%
Falegnamerie (con verniciatura)	30%
Autocarrozzerie	30%
Autofficine meccaniche	20%
Gommisti	20%
Autofficine di elettrauto	20%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori litotipografici	30%
Laboratorio vetri e specchi	40%
Laboratori odontotecnici	30%
Laboratori di analisi cliniche	20%
Parrucchieri, istituti di bellezza, beauty center	20%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui all'art. 9, del presente regolamento	15 %